

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DEL LAZIO - ROMA**

**AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA  
RICERCA (D'ORA IN AVANTI ANCHE SOLO MUR)**

in esecuzione dell'Ordinanza n. 7479/2023 del 27 NOVEMBRE 2023

**HRITCAN GIORGIA MARIA (HRTGGM01D46L219R)**, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Tortorella (TRTMRC68P23H501S) del Foro di Roma, ed elett.te domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, alla Via Domenico Chelini, 5, giusta procura in calce all'originale del presente atto. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria e delle notificazioni tra difensori di cui all'art. 176 c.p.c., si indica il numero di fax 06.808.38.85 e l'indirizzo PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, presso i quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

**RICORRE**

nei confronti de

**Il Ministero dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti anche solo *MUR*), in persona del Ministro "pro-tempore", domiciliato "ex lege" presso l'Avvocatura Generale dello Stato**

e

**CINECA, in persona del suo Presidente "pro-tempore", nella sua sede in Via Magnanelli n. 6/3, Casalecchio di Reno (CAP 40033 BO)**

e

**Università degli studi di Torino, Università degli studi di Piemonte Orientale, Università degli studi di Genova, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato**

**Resistenti**

**Nonché nei confronti di**

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>PUNT.</b>
MAZZA	CLAUDIA	46,70
NADALI	GIULIA	46,70

**Eventuali controinteressati**

**per l'annullamento**

- A) del provvedimento **di non ammissione dell'odierna istante** al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presso le Università indicate in epigrafe, per l'a.a. 2021/2022, previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi ai suddetti corsi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti ed, in particolare:
- B) della graduatoria unica nazionale, **ancora in corso di definizione**, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- C) della graduatoria unica pubblicata in data **28 settembre 2021**, **ancora in corso di definizione** e successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;
- D) dei decreti-bandi, adottati ed emanati dai Rettori "pro tempore" delle Università indicate in epigrafe, con i quali è stato istituito il numero programmato, per l'anno accademico 2021/2022, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell'Ateneo "de quo", C.U.N.);
- E) del Decreto Ministeriale n. 740 del 25 giugno 2021 recante la definizione provvisoria dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia A.A. 2021/2022, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- F) del Decreto Ministeriale n. 742 del 25-06-2021 - Definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2020/2021, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- G) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 730 del 25 giugno 2021, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021», nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- H) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l'anno accademico 2021/2022 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del

- d.lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in vista dell'accordo formale, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- I) dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2021/2022, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, pari per i laureati magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia a 14.332 di fabbisogno, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- J) degli atti e provvedimenti, non conosciuti, con i quali gli Atenei indicati in epigrafe hanno accertato la potenziale offerta formativa di ciascuno di essi, in ragione delle effettive capacità ricettive e didattiche, così come svolta e comunicata al Ministero (M.I.U.R.) per i corsi in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- K) del Decreto Ministeriale (M.I.U.R.), con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2021/2022, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- L) del provvedimento della predetta Commissione, con il quale sono stati definiti ed approvati i quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2021/2022, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- M) della nota del 14 luglio 2021, prot. n. 20393, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- N) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso gli Atenei indicati in epigrafe, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- O) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

### **FATTO**

L'odierna ricorrente, in data 17 settembre 2021, partecipava alla prova unica selettiva indetta con i rispettivi

bandi dalle Università, per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, intendendo iscriversi ad uno dei suddetti corsi presso le sedi indicate per l'anno accademico 2021/2022.

La ricorrente, avendo riportato il punteggio pari a 38,50 e posizione 11.731, veniva ammessa a medicina e chirurgia dentaria presso l'università di Napoli ove ora è iscritta.

Tuttavia la prima, seconda e terza scelta indicate erano rispettivamente per il corso in Medicina e chirurgia università di Torino, Piemonte Orientale e Genova.

Ciò premesso, ritenendo l'esclusione illegittima, previa iscrizione con riserva la ricorrente ne chiedeva l'annullamento per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **I**

**Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 - Violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Legge n. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione della Legge 9 maggio 1989, n. 168 (autonomia universitaria) - Eccesso di potere - Illogicità - Sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e congrua motivazione in ordine alla determinazione del numero dei posti messi a concorso. - eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà fra provvedimenti.**

### **I.1**

#### **(CAPACITÀ RICETTIVE)**

PPer il corso di laurea in medicina e chirurgia il Ministero ha ritenuto di procedere per l'anno accademico 2022/2023 di procedere a una definizione dei posti inferiore al fabbisogno di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assunta al repertorio atti n. 131/CU del 6 luglio 2022 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2022/2023, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, che aveva dato le

seguenti indicazioni: 16.354 per i medici e 1.741 per gli odontoiatri.

Tuttavia, non risulta legittima la rilevazione del dato dell'offerta formativa degli Atenei assunto dal Ministero quale parametro di determinazione dei posti disponibili, in quanto, tra l'altro, non sono state esplicitate le modalità con cui si è proceduto all'accertamento puntuale delle potenzialità delle singole sedi universitarie interessate né risulta minimamente effettuata una analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte dei singoli Atenei.

In tale quadro procedimentale si contestano, pertanto, sia le determinazioni (inter)ministeriali, che si sono limitate a recepire il dato relativo alla capacità formativa indicata, sia le deliberazioni degli organi accademici con le quali si è addivenuti alla ricognizione e definizione di quel dato, di cui si richiede espressamente l'acquisizione, facendo riserva di meglio dedurre in relazione all'esito dell'istruttoria.

Già nel recente passato, le considerazioni sull'illegittima ricognizione dei posti disponibili per l'offerta formativa erano state poste alla base dei provvedimenti cautelari di ammissione adottati per l'anno accademico 2018/2019 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI (tra tutte, ordinanza n. 5085 dell'8 ottobre 2019, ordinanza n. 3784 del 25 luglio 2019 e decreto monocratico n. 3920/2019 del 31 luglio 2019 ed altri successivi), il quale aveva rilevato che l'aumento dei posti complessivi nelle Università italiane per detti corsi di laurea, disposto sia pur a partire dall'a.a. 2019/2020, era **indizio/indice serio e non revocabile in dubbio della fondatezza della censura sul sottodimensionamento dei posti fin qui resi disponibili.**

La limitazione non può che essere frutto di una rigorosa ed indubitabile verifica delle effettive capacità ricettive degli Atenei, non potendosi accettare, per non porsi in stridente contrasto con i principi costituzionali richiamati, che anche ad un solo studente venga impedito di accedere al corso di studi desiderato e prescelto, pur essendo di fatto oggettivamente disponibile il relativo posto.

Peraltro, trattandosi di accesso al primo anno del corso, appare necessario per gli Atenei ed il Ministero tenere conto, in attesa di una modifica del sistema di accesso, delle percentuali di abbandono e di mancata frequenza ai corsi, al fine di consentire che il rapporto sopra indicato si mantenga adeguato e non venga impedito ad altri potenziali studenti iscriversi, lasciando inoccupati posti disponibili durante il percorso accademico.

È fatto noto, infatti, che secondo quanto dichiarato dal MIUR nel corso dei giudizi svoltisi dinanzi a codesto Tribunale per il mancato trasferimento di studenti per gli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e

Chirurgia, a livello nazionale i posti vacanti ad oggi risultano superiori a ben 7.000 (!), con conseguente inutilizzata capacità ricettiva degli Atenei.

Secondo l'ultimo studio disponibile pubblicamente costituito dal Rapporto Biennale 2018 (Tab. I.1.3.12) dell'ANVUR il tasso di abbandono nei corsi a ciclo unico di Area 6 (scienze mediche) è stato pari mediamente (ad es. anno 2009/2010) al 4,2% al quinto anno, al 4,8% al sesto anno ed al 7,7% al settimo anno a fronte di un tasso di laureati rispettivamente del 1,5%, del 56,4% e del 71,3% degli ancora iscritti al rispettivo anno (parametrato alla coorte di posti messi a disposizione quest'anno (14.332), l'abbandono al V anno corrisponderebbe a 602 posti liberati, al VI anno 648 posti liberati e al VI anno 287 posti liberati, per un totale di 1.537 posti che statisticamente si potrebbero liberare nel corso di 7 anni accademici (durata media del corso per gli iscritti) e che solo in minima parte verrebbero ricoperti da iscritti provenienti da altri corsi (atteso che gli iscritti al medesimo corso in altre sedi non determinano una modifica del dato trattandosi di meri trasferimenti). Si pensi che (Tab. I.1.3.5 del predetto rapporto) il Abbandono del sistema universitario già tra I e II anno di corso, per Area CUN negli anni dal 2011 al 2016 è stato mediamente pari all'1,2% fino ad arrivare all'1,5% (che parametrato ai posti di quest'anno sarebbe pari a 171 unità).

## I.2

### (FABBISOGNO)

Come detto i posti disponibili sono stati di gran lunga inferiori al fabbisogno indicato dalla Conferenza sopra citata: 14.740 contro 16.354 per medicina e 1.330 contro 1.741 per odontoiatria.

Tali considerazioni evidenziano come il sistema di determinazione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea *de quo* siano inadeguate, in quanto pericolosamente rigide e non in grado di adeguarsi alle mutevoli esigenze (anche in tempi rapidi) del Servizio Sanitario Nazionale e privato.

Va da sé che l'ammissione di una platea più ampia di studenti al primo anno di corso, garantirebbe da un lato una migliore selezione dei più capaci e meritevoli, non potendosi ritenere tale il sistema di quiz attuale, e, dall'altro lato, permetterebbe di modulare nel corso del tempo, durante l'intero corso accademico, il numero di forze professionali da immettere nel sistema produttivo.

Sotto questo profilo si è richiamata la pronuncia del Consiglio di Stato (**Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 09-07-2020) 11-09-2020, n. 5429**)

A ciò si aggiunga che la stima nazionale è, inoltre, inadeguata in conformità a quanto chiarito dal Consiglio di Stato. Le stime del fabbisogno, infatti, sono state rese con riguardo solamente in ambito nazionale senza

riferimento al mercato europeo.

La rilevazione del fabbisogno sia a livello nazionale che europeo non sia stata fatta correttamente.

## II

**Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 - Violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Legge n. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione della Legge 9 maggio 1989, n. 168 (autonomia universitaria) - Eccesso di potere - Illogicità - Sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e congrua motivazione in ordine alla determinazione del numero dei posti messi a concorso. - eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà fra provvedimenti.**

Il numero dei posti indicati per il primo anno è, comunque, destinato a non essere ricoperto integralmente, atteso il sistema ideato dal Ministero per l’accesso.

Infatti, l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria è aperto anche a chi già risulta iscritto ai medesimi corsi (frequentando il secondo anno o successivi) per essere entrato nei test dei precedenti anni.

### SI E’ CHIESTO

che l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, ove occorra, dichiari illegittimi gli atti impugnati nei termini sopra indicati e, per l’effetto, li annulli, **in via principale, ammettendo la ricorrente** al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Ateneo indicato come prima scelta, seconda o terza scelta; **in via subordinata**, accertare e dichiarare illegittima ed errata l’indicazione del numero dei posti disponibili e, per l’effetto, disporre l’adeguamento degli stessi alle effettive capacità ricettive degli Atenei ed al fabbisogno produttivo, con conseguente scorrimento ulteriore della graduatoria; **in via ulteriormente subordinata**, dichiarare l’illegittimità della mancata copertura di tutti i posti disponibili originariamente indicati dagli Atenei e dal Ministero e disponendo, per lo effetto, l’opportuno scorrimento della graduatoria.

**In ogni caso**, condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e “subendi”, liquidando il danno conseguente alla mancata e/o ritardata iscrizione e conseguentemente al mondo del lavoro, da determinarsi in via equitativa per equivalente, nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.

Il tutto con vittoria di spese.

**In via istruttoria** si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio voglia disporre l'accesso e l'acquisizione:

- delle determinazioni ministeriali e delle deliberazioni degli Organi accademici, relative alla determinazione del numero dei posti per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria, con particolare riguardo alla verifica istruttoria della capacità recettiva degli Atenei resistenti sia per l'a.a. 2021/2022, sia per l'a.a. 2020/2021, sia per l'a.a. 2019/2020, sia per a.a. 2018/2019 e per gli stessi anni al fabbisogno Nazionale;

\*\*\*\*\*

**Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.**

\*\*\*\*\*

**Con ordinanza n. 7479/2023 del 27 NOVEMBRE 2023 il TAR del Lazio, terza Sezione, ha disposto la presente notifica per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito istituzionale del MUR.**

**ALLEGATI:**

- 1) **ordinanza n. 7479/2023 del 27 NOVEMBRE 2023;**
- 2) **ricorso;**
- 3) **ordinanza n. 836/2019.**

Avv. Marco Tortorella